



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 2 luglio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Fermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 52/2026 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di impresa ex art. 3 DL 118/2021.

L'Ordine di Fermo chiede se con riferimento all'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 3 del DL 118/2021, disciplinata dall'art. 13 CCII, ai fini delle esperienze professionali maturate, possano ritenersi validi gli incarichi di seguito indicati e numerati:

1 - commissario giudiziale art. 44 I comma lett. b) CCII promosso da una "società in liquidazione", per il quale il richiedente l'iscrizione ha allegato il Decreto di nomina nel "Procedimento Unitario ex art. 44 CCII con riserva di deposito della proposta del piano o degli accordi", al quale non ha fatto seguito l'ammissione della proposta concordataria con la conseguenza che successivamente il Tribunale ha dichiarato la Liquidazione Giudiziale della società.

L'Ordine chiede di poter chiarire se l'incarico di commissario giudiziale sia valido senza ulteriori condizioni circa l'esito della procedura.

2 - attestatore ex art. 67 comma terzo lett. d) L.F., art. 161 terzo comma L.F., art. 182-bis primo comma L.F. e art. 186-bis L.F. di una "società in liquidazione", per il quale il richiedente l'iscrizione ha allegato il Mandato professionale per l'incarico di attestatore in un "piano liquidatorio" posto a base del ricorso per la domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 3 L.F.

L'Ordine chiede di poter chiarire se lo stato di "liquidazione" della società e l'incarico di attestatore nell'ambito di un piano liquidatorio posto a base del ricorso della domanda di concordato, possano essere considerati in contrasto con l'obiettivo di "preservazione del valore aziendale", come previsto dalle linee di indirizzo del Ministero della Giustizia fornite con Circolare del 29/12/2021 ai Consigli nazionali che così recitano:

"...dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l'incarico di curatore fallimentare), gli incarichi e le prestazioni

professionali indicativi delle esperienze di ristrutturazione e nella crisi d'impresa sono i seguenti: commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo;"

3 - advisor per il quale è stato prodotto il conferimento di incarico per la presentazione della domanda di concordato preventivo e redazione del piano ex art. 161 L.F.

L'Ordine chiede se sia valido l'incarico che nella fattispecie è stato successivamente rinunciato dal cliente prima della presentazione della proposta e del piano, con la conseguenza che il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità per rinuncia alla domanda di concordato.

Occorre precisare, in via preliminare, che l'art. 3, comma 3, DL 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, al fine dell'inclusione nell'Elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, stabiliva che Commercialisti e Avvocati iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno 5 anni potessero richiedere l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata qualora documentassero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. I contenuti della disposizione, abrogata dall'art. 46 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, sono stati trasfusi nel vigente art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito anche Codice della crisi o CCI).

Attenendosi alla vigente normativa, pertanto, ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista deve:

- essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia pro tempore applicabile;
- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

Con riferimento a tale ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, prevedono espressamente che il professionista debba possedere le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Più nello specifico, dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, le Linee di indirizzo ministeriali hanno individuato espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa. Tali indicazioni sono state integrate dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

Peraltro, recentemente, il decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 23 aprile 2026, inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero n.10 del 31 maggio 2026 e pubblicato il 1° giugno 2026¹, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 3 settembre 2024, n. 136 (decreto correttivo), ha integrato e aggiornato il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, fornendo, nell'Allegato 4, indicazioni da seguire per la valutazione delle precedenti esperienze.

Come spiegato nell'Informativa n. 86/2026, le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa da documentare ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono quelle di:

¹ Si tratta del Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5-bis, 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2024, n. 136.

- soggetto incaricato dall'esperto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 64-bis, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 CCII;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare il debitore nell'ambito di una composizione negoziata della crisi;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) CCII, da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all'esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- commissario giudiziale;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Alla luce di quanto sopra, come puntualizza il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 (Sezione VI), i contenuti della predetta circolare del 29 dicembre 2021 devono essere integrati e coordinati con le indicazioni fornite nel decreto medesimo. Resta peraltro impregiudicata la circostanza che, stando alla filosofia di fondo che ha condotto all'istituzione dell'elenco di cui all'art. 13 CCII e che caratterizza la gestione della composizione negoziata da parte di un Esperto, per essere incluso nell'elenco, il professionista deve possedere le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi dell'impresa.

Giova osservare, inoltre, che, al pari del previgente art. 3, comma 3, DL n. 118/2021, anche l'art.13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione: pertanto, gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell'inclusione nell'elenco possono essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche per aver svolto incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo).

Tutto ciò premesso, in risposta ai quesiti posti dall'Ordine di Fermo si precisa quanto segue:

- 1) confermando la precedente impostazione adottata da questo Consiglio Nazionale (PO 166-2022), si ritiene che l'esperienza di commissario giudiziale nei casi di deposito della domanda con riserva non possa essere considerata valida qualora non abbia fatto seguito l'ammissione della proposta concordataria;
- 2) si può considerare valida l'esperienza di attestatore di un piano liquidatorio. Si rammenta, infatti, che l'esperto indipendente è tenuto ad attestare la fattibilità del piano del concordato preventivo finalizzato al superamento della crisi o dell'insolvenza tramite una ristrutturazione, sia in

considerazione delle previsioni di cui all'art. 161, comma 3, l.f., sia di quanto previsto nel vigente art. 87, comma 3, CCII (nel quale, peraltro, sono precisati i contenuti ulteriori che la relazione del professionista indipendente deve presentare e nel caso di concordato in continuità aziendale). Al riguardo, si evidenzia come il concordato, sulla base del piano attestato dal professionista indipendente, debba realizzare la ristrutturazione del debito e il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio (anche con cessione dei beni), l'attribuzione delle attività ad un assuntore in qualsiasi forma (cfr. artt. 83 e 87 CCII);

- 3) l'incarico di advisor per il quale è stato prodotto il conferimento di incarico per la presentazione della domanda di concordato preventivo e redazione del piano *ex art.* 161 l.f., ma che successivamente al conferimento dell'incarico è stato rinunciato dal cliente, non è da considerarsi valido in quanto tale rinuncia, come riporta l'Ordine di Fermo, ha anticipato la presentazione della proposta e del piano. Si ricorda, al riguardo, che anche nel nuovo Allegato 4 del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, in aderenza alle precedenti indicazioni fornite dal Ministero, si precisa che l'incarico di consulenza (precedentemente indicato come incarico di advisor) deve essere finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti, sembrando prevalere la necessità che l'incarico sia funzionale alla effettiva attivazione dell'imprenditore con la predisposizione e la presentazione di piano e proposta e non meramente finalizzato a prospettare soluzioni mai concretamente attuate.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio